

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

-PROVINCIA DI COSENZA-

Verbale n. 17 del 12/12/2022

IL REVISORE UNICO

OGGETTO: Parere del Revisore Unico sulla proposta di delibera di Giunta Comunale “Riaccertamento straordinario dei residui art. 243 bis - comma 8, lettera E D.Lgs 18 AGOSTO 2000, N.267- T.U.E.L”.

L'anno duemilaventidue giorno 12 del mese di dicembre, la sottoscritta dott.ssa Caterina Cannizzaro, revisore del Comune di Fagnano Castello, nominata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 in data 23/09/2022, con decorrenza incarico dal 1/10/2022, viene interpellata per esprimere il proprio parere sulla proposta di deliberazione in oggetto, da sottoporre alla Giunta Comunale

PREMESSO CHE

Si è ricevuta a mezzo pec, in data 06/12/2022, la proposta di deliberazione di Giunta Comunale del 05/12/2022, formulata dal Responsabile del Servizio Finanziario sul “Riaccertamento straordinario dei residui (art. 243 bis, comma 8, b lett. e) T.U.E.L.”, corredata dagli allegati, che ne formano parte integrante e sostanziale, qui di seguito elencati:

- a) (Allegato A) - l'elenco dei residui attivi da mantenere nel conto del bilancio d'esercizio al 31/12/2021, derivanti dalla gestione residui pari ad Euro 2.659.865,80 e dalla gestione competenze pari ad Euro 1.586.496,43;
- b) (Allegato B) - l'elenco dei residui passivi da mantenere nel conto del bilancio d'esercizio al 31/12/2021, derivanti dalla gestione residui pari ad Euro 1.109.003,37 e dalla gestione competenza pari ad Euro 1.305.339,46;
- c) (Allegato C) - l'elenco dei residui attivi da cancellare, distinti per titoli, pari ad Euro 559.021,48;

VISTA

- La deliberazione del Consiglio Comunale nr. 5 del 12/05/2021, con la quale è stato ha approvato il rendiconto della gestione 2021;
- La deliberazione del Consiglio Comunale nr. 29 del 23/09/2022, con la quale è stato deliberato il ricorso alla Procedura di Riequilibrio Finanziario Pluriennale ai sensi dell' art. 243 bis T.U.E.L.;
- La deliberazione del Consiglio Comunale nr. 34 del 23/09/2022, con la quale l'Ente ha approvato il bilancio di previsione 2022-2024;

VISTO

- L'art. 243-bis, comma 8, lettera e), del T.U.E.L. il quale testualmente recita: “Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano,

l'ente: e) è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione”;

- La deliberazione della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie n. 5/2018, con la quale sono state approvate le linee guida per l'esame e la redazione dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale.

RICHIAMATO

- L'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che “Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese”.
- Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 e s.m. e i.) e in particolare il punto 9.1;

DATO ATTO

- Che alla luce della richiamata normativa, potranno essere conservate esclusivamente quelle posizioni effettivamente misuratrici di crediti e debiti dell'Ente, mentre dovranno essere eliminate o reimputate tutte quelle posizioni prive del carattere di esigibilità/scadenza.

RILEVATO

- Che il Responsabile del Servizio finanziario, ha attestato nella proposta di delibera esaminata, di essersi avvalso dell'ausilio dei Responsabili di Servizio del Comune di Fagnano Castello, per verificare l'elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2021, ai fini del loro riaccertamento straordinario;
- Che l'Ente ha provveduto alla revisione straordinaria dei residui provenienti da vari esercizi, riferiti al periodo compreso dal 1995 al 2021;
- Che detta attività si è conclusa con la predisposizione degli elenchi allegati al presente atto A-B-C, nei quali sono riportati rispettivamente i residui riaccertati/conservati in bilancio ed i residui eliminati/stralciati dal bilancio ;

- Che la verifica espletata, è stata riassunta, nella tabella seguente:

AII.	ELENCO	IMPORTO
A	Residui attivi conservati	2.659.865,80
B	Residui passivi conservati	1.109.003,37
C	Residui attivi cancellati definitivamente	559.021,45

ESAMINATI

I prospetti contabili rappresentativi delle operazioni effettuate per il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, dai quali è emerso il quadro seguente:

- **L'Ente ha individuato i residui attivi da mantenere e da reimputare, con indicazione della loro natura, importi e anni di riferimento (allegato A).**

In proposito, il Revisore, evidenzia che l'operazione eseguita dall'Ente, ha condotto al mantenimento (fatte salve alcune voci sporadiche) di residui attivi che, in larga misura, si riferiscono ad entrate correnti per tributi locali del Titolo I e del Titolo III. In particolare, si richiama in mantenimento, di residui di importo più significativo:

- Capitolo/Articolo 3026 Ruolo servizio idrico integrato, anno di riferimenti con decorrenza dall'anno 2016 – importo totale mantenuto 275.076,07;
- Capitolo/Articolo 1027 RUOLO TARI, anno di riferimenti con decorrenza dall'anno 2016 - importo totale mantenuto euro 558.233,70;
- Capitolo/Articolo 3026 Ruolo servizio idrico integrato - anno di riferimenti con decorrenza dall'anno 2016 - importo totale mantenuto euro 275.076,07;
- Capitolo/Articolo 1027 Recupero evasione TARI - mantenuto con decorrenza dall'anno 2021 - importo totale mantenuto euro 95.741,92;

Per quanto riguarda le entrate in conto capitale, Titolo IV, si richiama il mantenimento dei residui, di importo più significativo:

- Capitolo/Articolo 4018 Realizzazione di un Nuovo Impianto di Depurazione loc. Rondinelle (Cap. U. 2018) - anno di riferimento 2018 - importo totale mantenuto euro 877.500,00.

Sul punto, il revisore raccomanda l'Ente di porre in essere le iniziative più opportune per accelerare la riscossione dei residui pregressi.

- **L'Ente ha individuato i residui passivi da mantenere e da reimputare, con indicazione della loro natura, importi e anni di riferimento (allegato B).**

In particolare, il Revisore richiama, i residui passivi mantenuti, di importo più significativo:

- Capitolo/Articolo 1058 spese per liti, arbitraggi e risarcimenti - mantenuto con decorrenza dall'anno dal 2001 al 2021, importo totale mantenuto euro 26.030,20;
- Capitolo/Articolo 1190 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA TRIBUTO AMBIENTALE, mantenuto con decorrenza dall'anno 2011, importo totale mantenuto euro 133.934,79;
- Capitolo/Articolo 1201 SPESE GESTIONE E CONSERVAZIONE PATRIMONIO COMUNALE, anno di riferimenti dal 2018 al 2021 importo totale mantenuto euro 54.751,11;
- Capitolo/Articolo 3131 COSTRUZIONE AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DI EDIFICI PER LE SCUOLE DELL'OBBLIGO - anno di riferimento 2018, importo totale mantenuto euro 166.894,24.

- **L'Ente ha individuato i residui attivi stralciati, con indicazione del capitolo di entrata in cui sono collocati i residui, della loro natura, importi, anni di riferimento e motivazione della variazione (allegato C);**

Il Revisore, rappresenta, che tale operazione ha comportato l'eliminazione di molti residui attivi

per i quali non sussistevano più i presupposti per il mantenimento, i cui crediti sono stati formalmente riconosciuti come insussistenti.

- **L'attività di riaccertamento eseguita dall'Ente, non ha comportato lo stralcio di residui passivi da cancellare;**

Il Revisore, come richiesto dalle linee guida sull'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, della Corte dei Conti-Sezione delle Autonomie- n. 5/SEZAUT/2018/INPR - Schema Istruttorio Revisione dei residui (punto 4 della sezione II -), si esprime favorevolmente sul mantenimento in bilancio dei residui attivi, individuati nell'allegato A. Si ritiene, pertanto, prudenzialmente corretto il valore dei residui mantenuti in bilancio. Tuttavia, sottolinea che l'attenta valutazione sul mantenimento dei residui attivi e passivi, non può considerarsi conclusa, pertanto, si invita al contempo l'Ente, per tutta la durata del piano pluriennale di riequilibrio, in corso di adozione, a ripetere negli esercizi successivi l'operazione riaccertamento, al fine di monitorare costantemente l'effettiva riscuotibilità dei crediti e l'effettiva sussistenza e pagamento dei debiti, di dette poste di bilancio.

CONSIDERATO

Che il riaccertamento straordinario dei residui è un'adempimento propedeutico e preliminare all'elaborazione del Piano di Riequilibrio Pluriennale ex art. 243 bis T.U.E.L.;

VISTO

Il parere favorevole, previsto dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, reso dal Responsabile del Settore Economico e Finanziario Dott. De Rito Marco in data 05.12.2022, rilasciato unitamente alla proposta in oggetto;

Visto il Decreto Legislativo N. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche;

Visto il D.lgs. n.118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità Comunale;

CONCLUSIONI

Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate, l'Organo di revisione per quanto di competenza

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE al riaccertamento straordinario dei residui ex art. 243 bis - comma 8, lettera E, T.U.E.L..

Il Revisore Unico

F.to Dott.ssa Caterina Cannizzaro

*(firmato digitalmente)

**"Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.07/03/2005, n.82 e s.m.i. (CAD)."*